Istituto Europeo per le politiche della Montagna
European Highlands Institute
Sede Legale: Comune di Roana
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019
c.f. 84001290240 p.iva 00446400244

COPIA

Delibera n°**09** **Data 30/06/2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquattordici (2014) addì trenta (30) del mese di giugno (06) nella residenza della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei sette comuni ad Asiago si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione:

Fatto l'appello dei componenti

PORTO Prof. Mario	Rappresentante di Roana	Presidente	P
SCHIVO MASSIMILIANO	Rappresentante di Gallio	VicePresidente	P
ZANIN Renzo	Rappresentante di Lusiana	Membro	P

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto, assistito dal Direttore dell'Istituto

sig. Paccanaro dott. Augusto con funzione di segretario verbalizzante.

OGGETTO:
INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE DELIBERA conferimento dell'incarico allo studio legale Roedl & Partner del foro di Padova per la presentazione del ricorso al giudice amministrativo in opposizione alla riduzione del pmg.

PROPOSTA

Il Presidente richiama la deliberazione n° 4 del 10 aprile con la quale è stato incaricato lo studio legale in oggetto per la presentazione del ricorso al giudice amministrativo in opposizione alla riduzione del Pmg.

L'iniziativa giudiziale complessiva si prefigge di ottenere, a favore degli impianti che cedono l'energia secondo il regime del ritiro dedicato, il recupero dei prezzi minimi garantiti come definiti sino al dicembre 2013 dalla Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI).

Con delibera ARG/elt 103/11 l'Autorità ha stabilito, a decorrere dal 2012, un prezzo fisso, almeno per i primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, pari a **0,0762 €/kWh**.

Tuttavia, con Delibera del 19.12.2013, n. 618, la stessa Autorità ha stabilito che, a far data dal 1 gennaio 2014 ed anche per gli impianti già esistenti e con convenzione attiva, tale importo sarebbe stato ridotto a **0,0385 €/kWh**.

Avverso la Delibera del 19.12.2013, n. 618, hanno proposto ricorso, avanti al TAR Lombardia (munito di competenza funzionale per i provvedimenti dell'AEEGSI), Federidroelettrica (R.G. n. 726/2014) e AssoRinnovabili (NRG 727/2014). I ricorsi sono tuttora pendenti e, a quanto sappiamo, non è stata ancora fissata udienza di discussione finale.

La Delibera dell'AEEGSI del 19.12.2013, n. 618, che costituisce atto regolamentare di un'Autorità amministrativa, come tale fonte di rango secondario, è stata tuttavia superata già dopo soli 4 giorni dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 23.12.2013, n. 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), fonte di rango primario, che ha stabilito che, <u>a decorrere sempre dal 1 gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario, ad eccezione degli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100kWh e degli impianti idroelettrici di potenza elettrica sino a 500 kWh.</u>
Per effetto del Decreto Legge 23.12.2013, n. 145, quindi, il sistema dei prezzi minimi garantiti è cancellato.
Il Decreto Legge appare contestabile, sia per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea sia con la Costituzione italiana, per l'iniquo ed indiscriminato svantaggio arrecato ai titolari di impianti già entrati in esercizio in epoca anteriore. Il sistema del prezzo zonale orario appare idoneo a garantire una remunerazione complessiva molto inferiore rispetto a quello dei prezzi minimi garantiti.

Ciascun operatore, titolare di impianti, può dunque contestare il Decreto Legge Destinazione Italia, unitamente ai provvedimenti applicativi del GSE (fatture calcolate secondo il prezzo zonale orario) con apposito ricorso avanti al TAR Lazio (competente per territorio sugli atti del GSE), perché, previa disapplicazione dello stesso Decreto Legge per contrasto con le norme dell'Unione europea (da parte dello stesso TAR Lazio) o la declaratoria di incostituzionalità dello stesso Decreto Legge (da parte della Corte costituzionale, alla quale sarebbe rimessa la questione da parte dello stesso TAR Lazio), sia riconosciuto il diritto di ottenere la remunerazione secondo il sistema dei prezzi minimi garantiti.

<u>L'utilità massima si avrebbe se, contestualmente all'accoglimento dello stesso ricorso avverso il Decreto Legge Destinazione Italia, fosse accolto anche il ricorso proposto per l'annullamento della Delibera dell'AEEGSI del 19.12.2013, n. 618.
In tale ipotesi, infatti, non solo sarebbe ripristinato il sistema dei prezzi minimi garantiti, ma anche questi ultimi tornerebbero ad essere pari a **0,076,2 €/kWh**.</u>

La strategia giudiziale prevede in definitiva che:

- Il singolo operatore (pubblico o privato), titolare di impianti, proponga, in via autonoma (non è possibile il ricorso collettivo, perché ciascuno deve contestare le proprie fatture), ricorso avanti al TAR Lazio, per contestare il Decreto Legge Destinazione Italia ed ottenere il ripristino dei prezzi minimi garantiti;
- contestualmente, gli operatori interessati presentino, riuniti collettivamente, un atto di intervento *ad adiuvandum* nei giudizi pendenti avanti al TAR Lombardia per l'annullamento della Delibera del 19.12.2013, n. 618, sostenendo le ragioni esposte nei ricorsi già proposti, in modo da aumentare le possibilità di un accoglimento degli stessi ricorsi.

Costi.

1) Per la proposizione del ricorso al TAR Lazio avverso il Decreto Legge Destinazione Italia si propone il compenso di € 1.500, oltre oneri ed accessori (spese generali, IVA e CPA) ed il versamento del contributo unificato per spese di giustizia per la proposizione del ricorso, pari a € 650,00). Resta esclusa dal compenso l'attività da svolgersi in caso di rimessione della questione alla Corte

costituzionale (attività difensiva avanti alla Corte costituzionale), in relazione alla quale si renderà necessario il conferimento di ulteriore, apposito, incarico difensivo;

2) Per la presentazione dell'atto di intervento nel giudizio pendente avanti al TAR Lombardia si propone il compenso di € 1.000, oltre oneri ed accessori (spese generali, IVA e CPA).

PROPONE

- Di integrare la deliberazione n° 4 succitata con le precisazioni espresse la Presidente e di approvare il preventivo di spesa confermando la determina di impegno di spesa dirigenziale n° 18 del 16.5.2014.

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Porto Mario

IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

Visto il parere del Direttore dell'Istituto in ordine al presente atto, qui di seguito riportato:

Parere di regolarità tecnica: favorevole,

Visto il parere favorevole in ordine all'avvenuto stanziamento delle somme in bilancio;

Visto lo Statuto consortile

Con voti unanimi favorevoli e palesi

DELIBERA

- Di integrare la deliberazione n° 4 succitata con le precisazioni espresse la Presidente e di approvare il preventivo di spesa confermando la determina di impegno di spesa dirigenziale n° 18 del 16.5.2014

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del dlgs n° 267/00.

VISTO l'art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
Il Direttore del Consorzio dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U ,dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.-

IL DIRETTORE

F.to PACCANARO Dr. Augusto

UFFICIO DEL DIRETTORE

VISTO: si esprime parere favorevole
O per la regolarità tecnica;
O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

IL Direttore
F.to Dr. Paccanaro Augusto

Letto approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE	**IL DIRETTORE.**
F.to PORTO Prof. Mario	***F.to PACCANARO DR. Augusto***

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Roana per 15 giorni consecutivi dal _____.-

Roana, lì _____.-

IL DIRETTORE